

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)898

Vol. 1968/0152

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 898 def.

Bruxelles, 29 novembre 1968

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alle misure da adottare per facilitare lo smercio degli
zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi di oltremare

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alle misure da adottare per facilitare lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi di oltremare

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1) e in particolare l'articolo 9, paragrafo 7, primo trattino,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 1009/67/CEE i prezzi d'intervento dello zucchero validi nei dipartimenti francesi d'oltremare sono stati derivati dal prezzo di mercato più elevato prevedibile nella zona deficitaria del sud dell'Italia; che tuttavia attualmente in tale zona esistono solo scarse possibilità di trasformazione e di smercio dopo il raffinaggio dello zucchero greggio proveniente da tali dipartimenti; che tale zucchero può trovare uno sbocco in altre raffinerie comunitarie soltanto nei limiti in cui una sovvenzione venga accordata per rendere possibile lo smercio dello zucchero dopo il raffinaggio nelle regioni in cui il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è stato fissato ad un livello inferiore a quello che ha servito di base per la derivazione dei prezzi d'intervento validi nei dipartimenti francesi di oltremare; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato tenendo presente da un lato, il risultato da ottenere, e dall'altro il sistema di regionalizzazione dei prezzi dello zucchero;

Considerando che tradizionalmente in passato circa 250.000 tonnellate di zucchero greggio sono state trasportate verso i territori europei degli Stati membri per esservi raffinate; che per lo zucchero in questione allo stato attuale non si offrono nuovi sbocchi; che per spingere alla ricerca di nuovi sbocchi è opportuno prevedere una degressività delle quantità suscettibili di beneficiare dell'aiuto;

Considerando che occorre prevedere una gestione comunitaria di dette quantità;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

.../...

Articolo 1

1. Ciascuno Stato membro, a sua domanda, è autorizzato ad accordare un aiuto nazionale per lo zucchero proveniente dai dipartimenti francesi d'oltremare raffinato nel suo territorio europeo.
2. L'aiuto previsto al paragrafo 1 non può superare 1,38 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero greggio.
3. La quantità di zucchero greggio di cui al paragrafo 1 che può beneficiare dell'aiuto è limitata per tutta la Comunità a:
250.000 tonnellate per la campagna saccarifera 1968/1969,
185.000 tonnellate per la campagna saccarifera 1969/1970,
80.000 tonnellate per la campagna saccarifera 1970/1971.
4. L'autorizzazione è accordata dalla Commissione; quest'ultima autorizza la concessione dell'aiuto soltanto ~~alle~~ suddette quantità non risultano esaurite.

Articolo 2

Le domande sono indirizzate alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1969 per la campagna saccarifera 1968/1969 e anteriormente l'inizio della campagna per le due campagne saccarifere successive.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente